CAMERA DEI DEPUTATI N. **5205**-C

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 10 novembre 1999

(Relatore: **RUFFINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 26 maggio 1999 (v. stampato Senato n. 4056)

MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 settembre 1999

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Difesa ha esaminato l'allegato disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dalla IV Commissione Difesa del Senato, in ordine al quale si rileva quanto segue.

1. *Ambito dell'intervento normativo.*

1.1. *In generale.*

Come già rilevato in occasione dell'esame in prima lettura, il disegno di legge in esame ha il fine di porre un freno al rilevante esodo dei piloti militari che, attratti dall'offerta di un migliore trattamento economico e da una più gratificante valorizzazione professionale, transitano in numero crescente dall'aviazione militare a quella civile. Il fenomeno appare preoccupante in quanto determina forti squilibri all'interno del settore operativo ed addestrativo delle forze aeree. L'esodo, infatti, riguarda prevalentemente ufficiali piloti nei gradi da capitano a tenente colonnello che ricoprono posti chiave per la sicurezza e l'efficacia dell'attività di volo.

Nel rinviare ai dati illustrati nella relazione scritta per l'Assemblea predisposta in quella occasione (si veda C. 5205-A), mi soffermo sulle modifiche apportate dalla IV Commissione Difesa del Senato al testo approvato dalla Camera dei deputati.

1.2. *Le modifiche apportate dal Senato.*

La IV Commissione Difesa del Senato ha modificato il comma 1 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera nel senso di prevedere che la ferma volontaria biennale, alla quale sono ammessi gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sia rinnovabile per non più di quattro volte (e non tre come previsto dal testo della Camera) entro il quarantacinquesimo anno di età.

Conseguentemente, i premi previsti *una tantum* dal comma 2 del medesimo articolo 1, sono stati rimodulati secondo il seguente schema:

a) trenta milioni di lire per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto della assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

La Commissione Difesa del Senato ha poi soppresso l'articolo 2 del testo approvato dalla Camera, che prevedeva (in varie forme) la ferma obbligatoria di un anno per gli ufficiali in servizio permanente già reclutati alla data di entrata in vigore della legge.

Infine, sono stati soppressi i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del testo approvato dalla Camera (ora articolo 3 nel nuovo testo trasmesso dal Senato). Si è pertanto stabilito di non trattenere in servizio *ex lege*, per un anno, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finan-

za in possesso del brevetto di pilota militare che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e si sono conseguentemente soppresse le norme che fissavano specifici premi per coloro i quali, all'interno di tale categoria, scegliessero di contrarre la ferma volontaria.

Sebbene le modifiche introdotte all'articolo 1, commi 1 e 2, del disegno di legge determinino una significativa variazione delle spese per disincentivare l'esodo dei piloti, non è stato modificato, nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 6, recante le disposizioni di copertura finanziaria. Al riguardo si rileva che la Commissione Difesa del Senato ha previsto di compensare l'aumento di spesa causato da tali modifiche, mediante la predetta soppressione dell'articolo 2 e dei commi da 4 a 6 dell'articolo 4 (anch'essi recanti oneri per il bilancio statale).

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

La Commissione ha esaminato il testo trasmesso dal Senato nelle sedute del 14 ottobre e 9 novembre 1999. Anche in occasione di questo secondo passaggio alla Camera sul disegno di legge e sulle modifiche apportate dalla Commissione Difesa del Senato si sono registrati larghi consensi, in quanto si tratta di misure invocate da più parti, in una situazione di emergenza caratterizzata dalla pressione delle imprese di trasporto aereo private che, operando in un mercato governato dalle regole della libera concorrenza, hanno estremo interesse nel procurarsi piloti militari già formati ed addestrati, e quindi pronti all'impiego operativo.

Allo scopo di vagliare in pieno tale profilo la Commissione aveva svolto, il 2 dicembre 1998, in occasione quindi dell'esame in prima lettura del disegno di legge, l'audizione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale Mario Arpino, che ha sottolineato come il fenomeno dell'esodo dei piloti militari verso le imprese di trasporto privato sia un fenomeno generalizzato in tutti i paesi dotati di una moderna ed efficiente aviazione militare, offrendo dati e riferimenti numerici a dimostrazione della gravità del fenomeno per quanto riguarda l'Italia *(vedi resoconto stenografico dell'audizione)*.

Sulle modifiche apportate dal Senato la Commissione ha acquisito il parere favorevole della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, e della VI Commissione Finanze.

Rilevata pertanto l'urgenza del provvedimento per la funzionalità l'Aeronautica militare, se ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

Elvio RUFFINO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO approvato dalla Camera dei deputati	TESTO modificato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica	TESTO della Commissione
ART. 1.	ART. 1.	ART. 1.
1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di tre volte entro il quarantacinquesimo anno di età.	1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di **quattro** volte entro il quarantacinquesimo anno di età.	*Identico.*
2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto **in unica soluzione** un premio nei seguenti importi:	2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:	
a) diciotto milioni di lire per il primo biennio;	*a)* **trenta** milioni di lire per il primo biennio **da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;**	
b) ventidue milioni di lire per il secondo biennio;	*b)* **diciotto** milioni di lire per il secondo biennio **da corrispondere in unica soluzione;**	
c) ventisei milioni di lire per il terzo biennio;	*c)* **ventidue** milioni di lire per il terzo biennio **da corrispondere in unica soluzione;**	
d) trenta milioni di lire per il quarto biennio.	*d)* **ventisei** milioni di lire per il quarto biennio **da corrispondere in unica soluzione;**	
	***e)* trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.**	

3. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e quello complessivo dei premi percepiti.	3. *Identico.*	
4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2.	4. *Identico.*	
ART. 2.	*Soppresso.*	
1. Per gli ufficiali in servizio permanente delle For-		

ze armate in possesso del brevetto di pilota militare già reclutati alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di un anno.

2. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti in servizio tutti gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato le ferme obbligatorie e che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare attualmente sottoposti alle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti ed a quelli che, pur avendo ultimato tali ferme, non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, qualora essi, rispettivamente dalla data di scadenza della ferma precedentemente contratta ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, contraggano una ferma volontaria di durata biennale. A tali ufficiali è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi.

4. Al termine della ferma di cui al comma 3, gli ufficiali sono ammessi a contrarre, qualora ne

abbiano titolo, le ferme previste dall'articolo 1.		
ART. 3.	ART. **2.**	ART. 2.
1. Per gli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 1, da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.	*Identico.*	*Identico.*
ART. 4.	ART. **3.**	ART. 3.
1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.	1. *Identico.*	*Identico.*
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei	2. *Identico.*	

premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti.		
3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1.	3. *Identico.*	
4. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trattenuti in servizio gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.	*Soppresso.*	
5. Agli ufficiali di cui al comma 4 che abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio e contraggano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria biennale comprensiva dell'anno di trattenimento, è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi.	*Soppresso.*	

6. Agli ufficiali di cui al comma 4 che abbiano maturato meno di diciotto anni di servizio che contraggano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino al raggiungimento dei diciotto anni di anzianità di servizio, è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere alla scadenza della ferma contratta.	*Soppresso.*
7. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo speciale-settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.	**4.** *Identico.*
8. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma 7, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio.	**5.** Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma **4,** gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio.

9. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.	**6.** *Identico.*	
10. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 7, 8 e 9 sono estesi i benefìci di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.	**7.** Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi **4, 5** e **6** sono estesi i benefìci di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.	
ART. 5.	ART. **4.**	ART. 4.
1. I premi di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennità di navigazione e di volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.	1. I premi di cui agli articoli 1 e **3** sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennità di navigazione e di volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.	*Identico.*
ART. 6.	ART. **5.**	ART. 5.
1. All'onere derivante dall'applicazione della pre-	*Identico.*	*Identico.*

sente legge, valutato in lire 8.586 milioni per l'anno 1999, in lire 9.585 milioni per l'anno 2000 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando, per lire 8.586 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; per lire 9.550 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 35 milioni per il medesimo anno l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; per lire 7.759 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 21 milioni per il medesimo anno l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.